

Audizione informale nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni, C. 1342 Aprea, C. 1349 Fratoianni e C. 1414 Ascani: Norme in materia di accesso ai corsi universitari CAMERA DEI DEPUTATI VII Commissione (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

Osservazioni formulate dall'ANP

1- Questioni di principio

Gentile Presidente, onorevoli Deputati, l'ANP (associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) è l'associazione professionale e sindacale a cui sono iscritti oltre il 50% dei dirigenti delle scuole.

Con riguardo alle norme in discussione, relative all'abrogazione o comunque alla modifica della disciplina dell'accesso ai corsi universitari, ivi compresi quelli finalizzati all'insegnamento nei diversi livelli del sistema di istruzione, pensiamo che sia diritto di ciascun giovane poter accedere liberamente alla formazione universitaria che più ritiene idonea a sviluppare attitudini e talenti individuali. Tale diritto, d'altronde, va temperato con il diritto, richiamato dalle direttive comunitarie, al riconoscimento dei titoli universitari negli Stati membri, così da favorire la mobilità professionale internazionale e l'accesso a tutte le opportunità del mondo del lavoro globale; quest'ultimo è garantito dalla realizzazione di corsi universitari nazionali rispettosi di standard di formazione minimi idonei ad assicurare il possesso effettivo delle conoscenze necessarie ad esercitare le professioni corrispondenti.

Tanto premesso, si deve considerare che i corsi di studio oggetto delle norme in discussione per i quali la legge 264/1999 ha disciplinato il numero programmato nelle università (corsi di laurea e di laurea magistrale di area sanitaria; di medicina veterinaria; di formazione del personale



sanitario infermieristico, ostetrico, della riabilitazione, tecnico; corsi di laurea in architettura; corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria e percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola secondaria, per noi di particolare ed evidente interesse) sono corsi che, per essere realizzati secondo standard di qualità che garantiscano obiettivi teorici e pratici di apprendimento, necessitano di adeguati spazi e strutture anche di tipo tecnico (laboratori di elevata qualificazione) che non sono attualmente disponibili in quantità sufficiente per una offerta formativa non programmata.

A tal proposito, ricordiamo che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza della n. 25851 del 2 aprile 2013 della Seconda Sezione (causa Tarantino c. Italia), ha enunciato il principio di diritto secondo cui l'introduzione dei test di accesso e del numero chiuso applicato dallo Stato Italiano non costituisce violazione al diritto all'istruzione, di cui all'art. 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto rispondenti al fine legittimo di raggiungere alti livelli di professionalità nelle istituzioni didattiche di ordine superiore e proporzionate allo scopo di garantire un livello di istruzione universitaria minimo adeguato.

Oltre alla necessità di disporre di adeguate risorse strutturali e di personale nel sistema universitario, per definire e quantificare un'offerta formativa che sia sostenibile ed efficace, ad avviso dell'ANP è necessario tenere in debito conto l'andamento del sistema del lavoro nazionale nei diversi settori di riferimento, a garanzia dell'efficacia dell'investimento effettuato e della soddisfazione occupazionale dei destinatari delle diverse tipologie di corsi universitari.

2- Questioni di merito

L'ANP ritiene che le condizioni attuali – edifici, strutture, personale, fondi – del sistema universitario nazionale non consentano la realizzazione di un sistema che mantenga elevati standard di qualità senza una programmazione degli accessi. Per tale ragione non si condivide la previsione di cui agli AA.CC. 334 e 612 di eliminazione dell'accesso programmato per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale.

Quanto all'introduzione della nuova disciplina dell'accesso ai corsi universitari prevista dagli artt. 2-4 dell'A.C. 812, secondo cui la determinazione del numero di posti nei corsi universitari di accesso programmato a livello nazionale sarebbe da effettuarsi solo sulla base del fabbisogno di



professionalità del sistema sociale e produttivo secondo un monitoraggio affidato esclusivamente al MIUR, e non con il coinvolgimento di altri Ministeri (Salute, Lavoro, Sviluppo Economico), è nostro parere che tale criterio non possa essere l'unico, in quanto non si possono escludere criteri attinenti alla sostenibilità, e cioè sulla disponibilità di strutture, di risorse umane e di risorse finanziarie. Tra l'altro, si evidenzia che il MIUR non può essere ritenuto l'unico soggetto in possesso degli elementi conoscitivi utili a delineare i fabbisogni del sistema sociale e produttivo. Il MIUR da solo, semmai, potrebbe programmare il numero degli accessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria e per i percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola secondaria, ovvero per i corsi finalizzati alla formazione di figure professionali che saranno impiegate nel sistema dell'istruzione stesso.

Si concorda con quanto previsto dall'art. 3 dell'A.C. 812, secondo cui va effettuata in accordo con le università la programmazione nazionale degli accessi ai percorsi per i quali l'ordinamento didattico prevede l'utilizzazione di laboratori di alta specializzazione, sistemi informatici o tecnologici, nonché l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo.

Si ritiene, altresì, opportuno prevedere disposizioni che consentano una equilibrata distribuzione dell'offerta formativa su tutto il territorio nazionale.

Con riferimento all'art. 2 dell'A.C. 1162 – che prevede un meccanismo selettivo in ingresso a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale costituito dall'individuazione, mediante decreto MIUR, di quote minime di esami di profitto da superare durante il primo anno di corso, a pena della decadenza dall'iscrizione – si ritiene che tale sistema sia troppo rigido, quand'anche fosse applicato con specifiche deroghe in favore degli studenti lavoratori e di quelli con particolari situazioni di salute o familiari. Analoga perplessità si esprime rispetto alla soluzione selettiva individuata dall'art. 5 dell'A.C. 812, in cui si prevede per i corsi dell'area sanitaria un accesso programmato non al primo ma al secondo anno. Tale soluzione renderebbe necessario un riorientamento degli esclusi, anche dopo aver completato – eventualmente con profitto! – la frequenza di un intero anno.